

CONVENZIONE

TRA

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA E ODCEC DI VALLO DELLA LUCANIA

Il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del dott. Gaetano De Luca, e il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania, in persona del Presidente, dott. Carmine Santangelo,

PREMESSO

1. Che il numero delle procedure in tema di tutele (artt. 343 e segg. c.c.) e di amministrazioni di sostegno (artt. 404 e segg. c.c.) aperte presso il Tribunale di Vallo della Lucania è in costante aumento;
2. Che una delle incombenze più delicate e più complesse in materia, è costituita dal controllo sui rendiconti della gestione patrimoniale, presentati annualmente al Giudice Tutelare in una documentazione giustificativa delle singole poste inserite nei rendiconti medesimi;
3. Che l'attività di amministratore di sostegno è svolta, nel maggior numero delle procedure, da privati cittadini, familiari delle persone beneficiarie, generalmente privi di qualsiasi competenza in materia giuridica e contabile, ragion per cui la rendicontazione di gestioni, anche non complesse presenta, spesso, non pochi problemi in sede di controllo;
4. Che il Consiglio dell'ODCEC ed i relativi iscritti sono perfettamente consci dell'alta funzione sociale rivestita dalla natura di questi incarichi, che esula da una prospettiva lucrativa, nonché della relativa delicatezza e della necessaria professionalità richiesta per adempiere a tale funzione nell'interesse generale della collettività;
5. Che il Giudice Tutelare, nella propria attività, può avvalersi di ausiliari esperti in una determinata arte o professione ex art. 68 c.p.c.;

6. Che tanto la collaborazione nel controllo dei rendiconti, quanto l'assistenza nella redazione degli stessi e la predisposizione degli inventari di inizio gestione relativi alle interdizioni, appartengono alla specifica professionalità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
7. Che l'Ordinamento Professionale, all'articolo 12 del D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, demanda al Consiglio dell'ODCEC la tenuta degli Albi Professionali la vigilanza sull'esercizio della professione;
8. Che il Tribunale di Vallo della Lucania ed il Consiglio dell'ODCEC sono interessati e disponibili ad avviare una stabile collaborazione per fornire al Giudice Tutelare del Tribunale di Vallo della Lucania un supporto tecnico e qualificato per l'attività di controllo dei rendiconti periodici e finali e, al contempo, per offrire all'utenza un'assistenza qualificata nella redazione dei rendiconti periodici e finali e degli inventari di inizio gestione;
9. Che tali rapporti possono essere disciplinati nei termini di cui alla presente convenzione, di cui formano parte integrante le premesse che precedono;
tanto premesso, le parti come sopra costituite,

CONVENGONO

Articolo 1

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti, nel rispetto delle regole in tema di incompatibilità, nell'elenco formato con le modalità di cui all'art. 3, in prosieguo indicato come *elenco coadiutori del Giudice Tutelare*, sono ammessi a svolgere le attività di collaborazione con il Giudice Tutelare nella verifica delle entrate e delle uscite dei rendiconti periodici e finali e nella verifica della coerenza del patrimonio iniziale con quello periodico e finale, depositati da amministratori di sostegno e tutori con i relativi documenti allegati, nonché ad assumere direttamente incarichi quali amministratori di sostegno e/o tutori.

Il giudice tutelare nominerà il professionista del GT attingendo dall'elenco dei coadiutori, previsto dalla presente convenzione, secondo un criterio di rotazione e di equilibrata distribuzione degli incarichi sia qualitativi che quantitativi con attenzione anche alla residenza degli interessati.

Articolo 2

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili iscritti all'albo di Vallo della Lucania che intendano svolgere le attività -di cui all' art. 1 - in collaborazione con il Tribunale di Vallo della Lucania, devono farne domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando il possesso di titoli aventi maggiore attinenza alle caratteristiche dell'attività da svolgere, quali

pregresse esperienze professionali, indirizzo di specializzazione, pubblicazioni, partecipazione a studi o convegni etc. Il professionista che chiederà l'iscrizione in tale elenco dovrà inoltre documentare di avere, al momento della presentazione della domanda, idonea Assicurazione Professionale e dovrà sottoscrivere l'impegno a rinnovarla a propria cura e spese, senza soluzione di continuità fino a che perdurerà la sua iscrizione nel suddetto Albo.

Articolo 3

Il Consiglio dell'Ordine trasmetterà al Presidente del Tribunale, l'elenco dei professionisti formato sulla scorta delle domande presentate dal quale elenco potranno attingere, anche direttamente, gli amministrati e/o gli amministratori di sostegno, per ricevere assistenza nella redazione dei rendiconti periodici e finali e degli inventari di inizio gestione.

L'Ordine si impegna a rinnovare e mantenere l'elenco con periodicità annuale.

Articolo 4

In seguito alla nomina da parte del Giudice Tutelare, l'attività sarà svolta dai dottori commercialisti ed esperti contabili sui documenti in formato cartaceo messi a loro disposizione dagli interessati mediante rituale deposito presso la cancelleria competente, documenti che saranno consegnati ai professionisti previa sottoscrizione per il ritiro.

Tali documenti dovranno comprendere i rendiconti e i documenti giustificativi di entrate ed uscite negli stessi riportati.

L'attività di verifica dovrà prevedere una breve relazione che indicherà la coerenza del rendiconto rispetto alla documentazione analizzata o, in casi di eccezioni riscontrate, dovrà descrivere le problematiche da gestire e le eventuali informazioni da richiedere all'amministratore di sostegno e/o tutore.

Il professionista incaricato restituirà in formato digitale il rendiconto corredato di parere e la relativa documentazione ritirata in cancelleria (avendo cura di scansionare ogni atto), al seguente indirizzo pec: volgiurisdizione.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it.

Articolo 5

Le attività previste dalla presente convenzione:

- non comporteranno alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- non costituiscono presupposto per la costituzione di alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo con l'amministrazione della Giustizia;

- saranno svolte dai commercialisti ed esperti contabili iscritti nell'elenco solo previa sottoscrizione, al momento della loro ammissione in detto elenco, di un impegno di riservatezza e di osservanza del Segreto professionale in relazione alle informazioni acquisite presso gli uffici del Tribunale ed in ordine agli atti e documenti di cui prenderanno conoscenza dello svolgimento delle attività per le quali è stata deliberata la loro ammissione in tale elenco;
- Non comporteranno l'utilizzo di apparecchiature informatiche dell'amministrazione della Giustizia, né l'accesso a reti informatiche dell'amministrazione con apparecchiature di proprietà privata.

Articolo 6

La collaborazione con i commercialisti ed esperti contabili di cui al predetto elenco potrà essere interrotta in qualsiasi momento dal Tribunale per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nel suddetto elenco, nonché, su indicazione del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per motivi inerenti la disciplina della professione.

Articolo 7

Fermo restando che l'attività prestata in base alla presente convenzione non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro e non comporta alcun onere, così come innanzi specificato all'articolo 5, né per l'amministrazione della Giustizia né per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si conviene che al Dottore Commercialista ed Esperto Contabile che svolge rispettivamente le attività o di collaborazione con il giudice tutelare nella revisione e controllo o di redazione di tali documenti, potrà essere riconosciuto esclusivamente un rimborso spese a carico della persona beneficiaria o tutelata come da tabella allegata (allegato A), quale onere della procedura.

Articolo 8

Il testo della presente convenzione e della tabella allegata, nonché, una volta formato, *l'Elenco dei coadiutori del Giudice Tutelare*, saranno resi pubblici sul sito del Tribunale di Vallo della Lucania e su quello dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Articolo 9

La presente convenzione ha effetto, dalla data sottoindicata, per la durata di un anno, e si rinnoverà ad ogni scadenza annuale se non disdettata da una delle due parti con preavviso di almeno sessanta giorni.

Vallo della Lucania, li 1 OTT. 2021

Il Presidente del Tribunale
dott. Gaetano De Luca



Il Presidente dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
dott. Carmine Santangelo



Tabella dei compensi

Il Dottore Commercialista-Esperto Contabile che presta la propria attività ai sensi della convenzione riceverà un compenso per ogni fascicolo esaminato.

Il compenso verrà richiesto dal professionista all' amministratore di sostegno e/o al tutore in seguito a liquidazione del Giudice Tutelare.

PATRIMONIO FINALE NELL' ANNO DI RIFERIMENTO	COMPENSO
da 0,00 a 20.000,00 euro	gratuito
da 20.001,00 a 100.000,00	50,00 € oltre accessori di legge
Da 100.001,00 a 500.000,00	100,00 € oltre accessori di legge
Da 500.001,00 euro ed oltre	200,00 € ed accessori di legge

Vallo della Lucania, li 1 OTT. 2021

Il Presidente del Tribunale
dott. Gaetano De Luca



Il Presidente dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
dott. Carmine Santangelo

